

Allegato 2 – CAPITOLATO TECNICO
CIG: Z5229BACAB

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il presente Capitolato Tecnico disciplina gli aspetti contrattuali e gestionali del contratto di Polizza pluriennale.

Tutte le specifiche a seguire nel presente Capitolato Tecnico sono da intendere come non derogabili in senso peggiorativo.

L'offerente ha perciò facoltà di accettarle così come sono indicate, impegnandosi in tal caso a farle diventare proprie Condizioni Generali di Polizza e di massimali, oppure a riformularne altre che non potranno che essere migliorative.

Nel primo caso sarà sufficiente presentare come offerta tecnica il presente Capitolato sottoscritto per accettazione di tutte le condizioni in esso previste, oppure presentare alternativo prospetto ove dovranno essere evidenti in modo comparativo le modifiche rispetto al presente Capitolato.

NUMERO DI PAGANTI E PERCENTUALE RIASSORBIBILE

Il premio dovrà essere corrisposto dalla totalità degli Alunni e/o Operatori Scolastici (100%). La massima tolleranza ammissibile dovrà essere non inferiore all'8%. In caso di superamento del valore di tolleranza per una o entrambe le categorie (Alunni/Operatori Scolastici) occorrerà individuare nominalmente gli assicurati.

PAGAMENTO DEL PREMIO

Per l'intera durata del contratto, il premio della Polizza è determinato per periodi di assicurativi della durata di un anno, salvo casi di durata diversa, per i quali il premio viene ridotto in proporzione al periodo indicato in polizza.

Il premio annuo che l'Istituto deve corrispondere alla Società, viene determinato dal premio pro capite per persona moltiplicato per il numero degli assicurati paganti. Il premio pro capite, relativo ad ogni persona assicurata, deve essere indicato in Polizza.

Il premio dovrà essere corrisposto dall'Istituto alla Società, entro 30 giorni dall'emissione della Polizza quietanzata. Trascorso tale periodo la garanzia rimarrà sospesa e si riattiverà alle ore 24 del giorno in cui sarà corrisposto il premio.

Il premio verrà corrisposto alla Società attraverso bonifico bancario, sul conto corrente dedicato che la Società stessa comunicherà all'Istituto, secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura stessa o della Polizza quietanzata

Allo scadere del contratto, in caso di proroga, il premio verrà proporzionato al numero dei giorni del periodo di proroga, rapportato a 365.

Post aggiudicazione saranno stipulate Polizze nominative con i singoli istituti appartenenti alla rete 'RETE ASSICURA'.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

La Società, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge n. 136/2010, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare, quello di comunicare tempestivamente all'Istituto, e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della suddetta legge, nonché, nello stesso termine, le generalità e i codici fiscali delle persone delegate ad operare su di essi.

Le comunicazioni/modifiche possono essere inviate anche per posta elettronica certificata, agli indirizzi delle scuole aderenti alla Rete, ponendo all'attenzione del DSGA.

La Società si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna a dare immediate comunicazioni all'Istituto ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Ferrara della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

GESTIONE E ASSISTENZA DELLA POLIZZA E DEI SINISTRI

Deve essere garantito all'Istituto, un sistema di gestione on-line, attraverso pagine WEB, per la denuncia, la gestione e la consultabilità dei sinistri, che consenta anche il monitoraggio in tempo reale delle pratiche.

Deve essere garantito un servizio telefonico di consulenza, dalle ore 8:00 alle ore 17:00, per l'assistenza sui sinistri sia da parte dell'istituto che dagli Assicurati.

Inoltre a favore degli Assicurati deve essere messo a disposizione un servizio clienti, dalle ore 8:00 alle ore 17:00, al quale richiedere:

- a) assistenza telefonica sui sinistri in qualunque momento e situazione.
- b) assistenza telefonica per accompagnare e dare informazioni alla navigazione nel sito "Gestione sinistri" messo a disposizione dalla Società.
- c) assistenza telefonica per tutte le problematiche ed esigenze relative all'interpretazione e all'applicazione della Polizza.

Infine deve essere previsto un servizio di consulenza telefonica dal quale l'Assicurato potrà ottenere sia consulenza legale, che chiarimenti su leggi e normativa vigente.

OBBLIGHI DELL'ISTITUTO

In caso di sinistro l'Istituto o l'Assicurato, deve darne avviso alla Società, attraverso il sistema di gestione on-line o, qualora il sistema sia momentaneamente inopertivo, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o mezzo fax, entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'Istituto deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

L'Istituto dovrà corrispondere alla Società il premio annuale indicato in polizza, nelle modalità e termini previsti nel precedente paragrafo "Pagamento del premio".

OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

La Società dovrà dare copertura delle garanzie riportate in Polizza fino al 30.mo giorno successivo alla data di effetto e/o dei rinnovi dei contratti, senza che l'Istituto abbia provveduto al versamento dei corrispondenti premi.

Comunicare i mezzi, i termini e le modalità per la denuncia dei sinistri da parte dell'istituto e degli assicurati.

Provvedere a risarcire l'Assicurato entro 30 gg. dalla data in cui l'Assicurato stesso ha presentato tutta la documentazione richiesta per la definizione e chiusura del sinistro.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Tutti i dati personali e sensibili degli studenti, del personale scolastico e di tutti i soggetti assicurati, che saranno forniti dall'Istituto alla Società, devono essere oggetto di trattamento nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di Legge e del contratto e della Polizza, o comunque connesso alla gestione degli stessi. Tali dati potranno essere comunicati in formato cartaceo, a mano o a mezzo posta o fax, e in formato elettronico, a mezzo e-mail o PEC, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di Legge la facoltà di accedervi. Pertanto la Società dovrà adottare tutte le misure necessarie per l'attuazione delle norme in materia di trattamento dei dati, e seguire le istruzioni e le direttive del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento.

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'espletamento della Polizza.

La Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Istituto ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

La Società si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., dal Regolamento UE 2016/679 e da altre normativa e/o regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

3

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare alla Società, a mezzo PEC o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il contratto nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate della Società durante la procedura di aggiudicazione;
- b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto;
- c) difformità tra le caratteristiche del servizio e quelle dichiarate nell'offerta;
- d) qualora si verificassero da parte della Società inadempimenti tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- e) in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico della Società;
- f) in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto;
- g) in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente contratto;
- h) per interruzione non motivata del servizio;
- i) per cessazione anticipata del servizio.

In tutti i casi di risoluzione l'Istituto ha diritto di applicare penali, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del danno.

RECESSO

L'Istituto ha diritto di recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicare alla Società a mezzo PEC o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- a) giusta causa;
- b) mutamento di carattere organizzativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento e/o trasferimento dei servizi.

Si intende per "giusta causa", a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stata depositata contro la Società un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia, di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società;
- b) qualora la Società perda i requisiti minimi presentati per essere ammessi alle procedure di aggiudicazione del servizio;
- c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile legale della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno all'Istituto.

In caso di recesso, la Società non ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

4

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna, così come al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente disciplinato dal contratto e dalla Polizza valgono le Norme di Legge.

CONDIZIONI DI POLIZZA

FIGURE ASSICURATE

Assicurati a titolo oneroso:

- Gli **Allievi/Studenti/Alunni** (chiunque risulti iscritto all'Istituto Scolastico Contraente o che partecipi con titolo ad un'attività assicurata dal presente contratto);
- Gli **Operatori Scolastici** (Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, aiutanti del Dirigente Scolastico, che intrattengono con l'Istituto Scolastico Assicurato rapporto di lavoro subordinato e continuativo, personale non docente di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato, di Enti locali o di altri Enti nello svolgimento delle mansioni previste dal CCNL e dai Regolamenti interni);
- I partecipanti a corsi serali, ai corsi IFTS, EDA, CTP, ai corsi di alfabetizzazione e corsi 150 ore, progetti PON, POR, corsisti in genere, etc.

Assicurati a titolo non oneroso:

- Accompagnatori degli alunni e degli alunni con handicap, durante i viaggi d'istruzione, stage, gite, visite guidate, uscite didattiche in genere, settimane bianche, progetto PEDIBUS e progetto BICIBUS, ecc, regolarmente identificati (senza limitazione di numero);
- Alunni e accompagnatori degli alunni di altre scuole, anche stranieri, che siano temporaneamente ospiti dell'Istituto Scolastico Contraente e/o presso le famiglie degli studenti iscritti alla scuola assicurata, durante la partecipazione alle attività coperte dalla presente assicurazione;
- Alunni diversamente abili purché l'Istituto Scolastico Contraente non sia rivolto prevalentemente ad essi ovvero preveda una forma statutaria per la quale risulti ad essi prevalentemente rivolto;
- Alunni esterni che partecipano ad attività/stage organizzati dall'Istituto Scolastico Contraente od alle quali lo stesso partecipi su iniziativa del M.I.U.R. e degli Uffici Scolastici Regionali o Provinciali sempreché sia garantita la sorveglianza del personale preposto;
- Alunni neo iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico sino alla scadenza della polizza in corso;
- Alunni nuovi iscritti trasferiti in corso d'anno sino ad un massimo del 3% di quelli iscritti ad inizio anno. Qualora la percentuale di tolleranza venisse superata è previsto il versamento della quota di premio da parte degli alunni nuovi iscritti eccedenti;
- Alunni privatisti;
- Alunni che hanno versato la quota di premio e che nel corso dell'anno si trasferiscono da un Istituto Scolastico ad un altro e ivi svolgano la normale attività scolastica.
- Assistenti educatori siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali o qualunque Ente o Società convenzionati con la scuola, nonché gli O.S.S. e gli O.S.A. che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici e a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata nell'ambito delle attività coperte dall'assicurazione;
- Assistenti di lingua straniera che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico Contraente, nominati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) nell'ambito di progetti di scambi di assistenti di lingua straniera;
- Corsisti che in altre vesti abbiano già versato il premio durante la convenzione in corso;
- Ex alunni che frequentano "Tirocini Formativi e di Orientamento" nell'ambito di programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n°142 del 25/03/98);
- Esperti esterni/prestatori d'opera estranei all'organico della scuola che operano all'interno dell'Istituto Scolastico Contraente in attività deliberate dagli Organi Scolastici competenti e sulla base di regolare contratto di prestazione d'opera o di incarico occasionale a titolo gratuito;
- Genitori degli alunni iscritti e frequentanti quando si trovino all'Interno dell'Istituto Scolastico Contraente o partecipino ad iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli Organi Scolastici competenti con esclusione delle attività alle quali partecipano in veste di corsisti (PON, POR, ecc);
- Genitori presenti all'interno dell'Istituto Scolastico Contraente per assistere medicalmente i propri figli;
- Genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31/05/74 e successivi e i componenti della commissione mensa;
- Insegnanti di sostegno siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro opera in favore dell'Istituto Scolastico Contraente;
- Il medico competente esclusi i danni derivanti dalla responsabilità dell'esercizio della professione medica;
- Membri degli organi collegiali nello svolgimento delle loro funzioni;
- Obiettori di coscienza siano essi dipendenti dello Stato o di altri Enti;
- Operatori esterni disabili che collaborano a qualunque titolo con l'istituto (provenienti dallo stato o da enti locali);
- Operatori Scolastici in servizio presso l'Istituto Scolastico Contraente componenti squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di Legge, durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
- Operatori Scolastici che sostituiscono temporaneamente quelli assicurati che hanno versato la quota di premio;
- Operatori Scolastici che hanno versato la quota di premio quando prestano servizio contemporaneamente presso altre Istituzioni Scolastiche ovvero quando vengano trasferiti in corso d'anno presso altre Istituzioni Scolastiche purché queste ultime risultino assicurate con la medesima Società Assicuratrice.
- Partecipanti al Progetto Orientamento;
- Partecipanti a viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere (comprese gite e "settimane bianche"), estranei all'organico della scuola, senza limite numerico. Agli atti della scuola saranno conservati gli elenchi dei partecipanti. La copertura assicurativa è prestata, per ciascun partecipante, fino alla concorrenza dei massimali previsti dalla

Combinazione di Garanzia prescelta, avrà la durata del viaggio e sarà relativa ai rischi inerenti lo stesso.

- Personale in quiescenza che svolge attività all'interno dell'Istituto, secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 127 del 14/04/94;
- Presidente della Commissione d'Esame e componenti della commissione d'esame presso l'Istituto Scolastico Contraente durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
- Presidente del Consiglio di Istituto e membri degli organi collegiali;
- Prestatori di lavoro socialmente utili o lavori di pubblica utilità;
- Responsabile della Sicurezza ai sensi del T.U.S.L. (D.Lgs. 81/2008 nuovo Testo unico sicurezza lavoro) in servizio presso l'Istituto Scolastico Contraente durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
- Revisori dei Conti in missione presso l'Istituto Scolastico Contraente capofila o scuole aggregate durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
- Tirocinanti che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli organi scolastici o in forza di convenzioni con singole Facoltà Universitarie o altri Enti Italiani ed Esteri nell'ambito delle attività coperte dall'assicurazione;
- Uditori e gli alunni in passerella ammessi alla frequenza dell'Istituto Scolastico Contraente;
- Volontari che prestano attività a titolo gratuito incaricati durante l'esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi) per le necessità della scuola (biblioteca, prescuola, doposcuola) e purché vi sia incarico scritto da parte dell'Istituto Scolastico;
- Volontari del servizio civile e/o obiettori di coscienza siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici e a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata nell'ambito delle attività coperte dall'assicurazione.

OPERATIVITA' E SOMME ASSICURATE IN FUNZIONE DELLE GARANZIE

RESPONSABILITA' CIVILE - MASSIMALI PER SINISTRO ILLIMITATI PER ANNO - VALIDITA' TERRITORIALE MONDO	Valori Espesi in euro
Responsabilità civile verso terzi r.c.t./rco/rc personale dei dipendenti, danno biologico, responsabile sicurezza - d. lgs. 81/2008	25.000.000,00
Danni a cose trovantis nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi	500.000,00
Danni da interruzioni o sospensioni attività	5.000.000,00
Danni da incendio	10.000.000,00
Assistenza legale e spese legali di resistenza	6.250.000,00
Estensioni diverse (elenco consultabile all'art. 26 delle condizioni generali di assicurazione)	Comprese
INFORTUNI - VALIDITA' TERRITORIALE MONDO	Valori Espesi in euro
Morte da infortunio e morte presunta	330.000,00
Invalità permanente (tabella inail, senza franchigia frontale, come da tabella indennizzi)	460.000,00
Aumento percentuale invalidità permanente per pedibus e bicibus	15%
Riconoscimento invalidità permanente del 100% se accertata al 45%	460.000,00
Capitale maggiorato per invalidità permanente superiore al 75%	560.000,00
capitale maggiorato per invalidità permanente superiore al 85%	600.000,00
Raddoppio somme assicurate per invalidità permanente alunni orfani	920.000,00
Invalità permanente alunni orfani grave oltre il 75%	1.020.000,00
Invalità permanente alunni orfani grave oltre il 85%	1.060.000,00
Rimborso spese adeguamento materiale didattico e attrezzature scuola in caso di infortunio grave	5.000,00
Rimborso spese adeguamento abitazione assicurato in caso di infortunio grave	10.000,00
Rimborso spese adeguamento o acquisto autovettura assicurato in caso di infortunio grave	5.000,00
Recupero sperato - coma continuato (recovery hope) di almeno 100 gg	290.000,00
Rimborso spese mediche	15.000.000,00
Rimborso spese mediche per ricoveri superiori a 45 gg	30.000.000,00
Rimborso spese e cure odontoiatriche ed ortodontiche	Senza limiti nel massimale rimborso spese
Rimborso spese e cure oculistiche - danni ad occhiali anche in palestra	Senza limiti nel massimale rimborso spese
Rimborso spese per acquisto apparecchi acustici	Senza limiti nel massimale rimborso spese
Rimborso spese aggiuntive	Comprese
- danni al vestiario	2.600,00
- danni a carrozzelle/tutori per portatori di handicap	4.500,00
- apparecchi e/o protesi ortopediche e/o terapeutiche	600,00
- apparecchi e/o protesi ortodontiche	3.500,00
- danni a biciclette	600,00
-danni a strumenti musicali	1.100,00
- danni ad occhiali in palestra	400,00
Diaria da ricovero	110,00
Indennizzo per ricovero	2.200,00
Day hospital - day surgery	110,00
Diaria da gesso incluse dita delle mani - assenza da scuola: limite indennizzo/limite giornaliero	750,00/50,00
Diaria da gesso incluse dita delle mani - presenza a scuola: limite indennizzo/limite giornaliero	Non richiesta
Danno estetico	21.000,00
Danno estetico al resto del corpo	14.700,00
Danno estetico una tantum	1.000,00
Spese per lezioni private di recupero	5.000,00
Spese accompagnamento e trasporto dell'assicurato casa o scuola/istituto di cura e viceversa, limite indennizzo/limite giorno	750,00/50,00
Perdita anno scolastico	20.000,00
Indennità da assenza (una tantum)	Non richiesta
Borsa di studio per ultimazione percorso scolastico	Non richiesta
Spese di trasporto casa scuola e viceversa, limite indennizzo/limite giorno	1.800,00
Mancato guadagno genitori (al giorno, massimo 30 gg)	90,00
Annullamento interruzione corsi privati a seguito di infortunio	5.500,00
Invalità permanente da poliomielite, meningite cerebro spinale, aids, epatite virale	460.000,00
Indennizzo forfetario per poliomielite e meningite cerebro spinale	Non richiesta
Indennizzo forfetario per contagio accidentale da virus h.i.v.-epatite virale	Non richiesta
Infortuni in itinere e trasferimenti interni ed esterni - alunni ed operatori della scuola	Compresi
Eventi catastrofali - rischio guerra - infortuni aeronautici	25.000.000,00
Calamità naturali - terremoti - inondazioni - alluvioni - eruzioni vulcaniche	15.000.000,00
Anticipo spese a seguito di infortunio	5.000,00
ASSICURAZIONE ASSISTENZA	Valori Espesi in euro
Consulenza medica-telefonica 24h su 24 (elenco prestazioni art. 48 condizioni contrattuali)	Compresa
Assistenza a scuola (elenco prestazioni art. 48 condizioni contrattuali) - validità territoriale italia	Compresa
Assistenza psicologica a scuola	Non richiesta
assistenza in viaggio (elenco prestazioni art. 48 condizioni contrattuali) - validità territoriale mondo	Compresa
Trasferimento/rimpatrio salma/viaggio di un familiare - validità territoriale mondo	7.500,00/ vitto e alloggio familiare accanto 2.500,00
Trasferimento/rimpatrio salma - validità territoriale mondo	Illimitato
Spese funerarie a seguito di infortunio - validità territoriale mondo	15.000,00
Anticipo denaro - validità territoriale mondo	5.000,00
Traduzione cartella clinica - validità territoriale mondo	300,00
Interprete - validità territoriale mondo	300,00
Rimborso spese mediche da malattia in viaggio - validità territoriale mondo	15.000.000,00
Second opinion - consulenza sanitaria di altissima specializzazione - validità territoriale italia	Compresa
Assicurazione bagaglio - validità territoriale mondo	5.000,00

I.I.S. "F.lli TADDIA" - via Baruffaldi, 10 - 44042 Cento (FE)

Tel. Centr. 051 6856411 - Fax 051 6856431 - C.F. 90013480380
e-mail: feis01400g@pec.istruzione.it PEC: feis01400g@pec.istruzione.it Web: www.ipsia100.it

Assicurazione annullamento gite (infortunio/malattia)	7.500,00
INFORTUNI - VALIDITA' TERRITORIALE MONDO	Valori Espesi in euro
Rimborso spese per costi di salvataggio e ricerca	2.500,00
ASSICURAZIONE ASSISTENZA	Valori Espesi in euro
Assistenti di lingua straniera - spese mediche da malattia in viaggio in italia - rimpatrio sanitario - validità territoriale italia	Non richiesta
TUTELA LEGALE VALIDITA' TERRITORIALE MONDO	Valori Espesi in euro
Spese legali e peritali - massimale per sinistro	350.000,00
Spese legali e peritali - massimale per anno	Illimitato
Libera scelta del legale, spese per procedimenti penali e per delitto doloso, gestione e definizione di sanzioni amministrative (multe e ammende), violazione delle norme sull'igiene alimentare, violazione delle norme sullo smaltimento dei rifiuti,	Comprese
Violazione delle norme sulla privacy, rimborso spese non riconosciute congrue dall'avvocatura di stato, inadempimenti fiscali, amministrativi e tributari (compresa la rivalsa da parte della p. a.), consulenza ed assistenza per cause di lavoro	Comprese
KASKO PER VEICOLI DEI REVISORI DEI CONTI - VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA	Valori Espesi in euro
Kasko per veicoli revisori dei conti - somma assicurata a primo rischio assoluto	Non richiesta
Kasko per veicoli revisori dei conti - soccorso stradale	Non richiesta
KASKO VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE - VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA	Valori Espesi in euro
Kasko per i veicoli dei dipendenti in missione - somma assicurata a primo rischio assoluto	Non richiesta
Kasko per veicoli dei dipendenti in missione - soccorso stradale	Non richiesta
KASKO OCCHIALI A SCUOLA - VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA	Valori Espesi in euro
Kasko lenti e montature ed effetti personali a scuola	350,00
ELETTRONICA - VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA	Valori Espesi in euro
Elettronica - somma assicurata a primo rischio assoluto	Non richiesta
FURTO PORTAVALORI - VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA	Valori Espesi in euro
Furto portavalori - somma assicurata a primo rischio assoluto	Non richiesta

REGOLE E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POLIZZA

1. Tutte le garanzie incluse nella Polizza, sia per la Responsabilità Civile che per gli Infortuni e la tutela legale, sono valide per il Mondo intero.
2. La polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti, generalità degli assicurati e di Buona Fede, e precisamente:
 - a. L'Istituto e/o l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di dichiarare l'eventuale esistenza di altri contratti di assicurazione stipulati in proprio.
 - b. La Società esonera l'Istituto e/o l'Assicurato dal fornire notizie in merito ai sinistri precedenti e dichiara che l'omissione da parte del Istituto o dell'Assicurato, di una eventuale circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Restano ferme le altre previsioni degli Artt. 1892 e 1893 Codice Civile.
3. L'Istituto è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità degli Assicurati, sempreché il premio pro capite sia stato versato da almeno un numero di paganti pari alla differenza tra il numero degli studenti iscritti nel registro dell'Istituto e la percentuale riassorbibile. Per l'identificazione degli Assicurati e per il computo del premio si farà riferimento ai registri dell'Istituto, il quale si obbliga ad esibirli in qualsiasi momento alla Società, per accertamenti e controlli, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso.
4. La Società deve prestare la garanzia e determinare il premio annuale in base le informazioni riportate nel presente capitolato che influiscono sulla valutazione del rischio. Eventuale aggravio del rischio, o reticenze, non dichiarati in fase di sottoscrizione della polizza, potranno comportare sia il mancato risarcimento del danno o risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c.. A parziale deroga, l'omissione di una circostanza eventualmente aggravante, così come le inesatte dichiarazioni, pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni da parte dell'Assicurato, nel caso in cui le stesse siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di tali circostanze aggravanti, di richiedere un premio maggiore e/o la relativa modifica delle Condizioni di Assicurazione in corso.

5. L'Istituto o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 c.c.
6. L'Assicurato che richiede il risarcimento deve provare l'esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.
7. Tutte le comunicazioni alle quali sono tenuti l'Assicurato e/o l'Istituto, sono valide solo se fatte per iscritto alla Società, e trasmesse attraverso il sistema di gestione on-line, oppure a mezzo posta raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), o Fax. Qualora l'Assicurato non sia provvisto di PEC, la Società potrà accettare comunicazioni a mezzo email ordinaria purché venga richiesta la ricevuta di consegna e di lettura.
8. Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente Polizza è di due anni a norma dell'Art. 2952 c.c. e successive modifiche.
9. I massimali e di conseguenza i risarcimenti previsti dalle garanzie assicurative incluse nella Polizza, si intendono al lordo di qualsiasi imposta o di altro onere stabilito per legge.
10. Le eventuali spese sostenute direttamente dall'Assicurato per una prestazione, purché prevista dalla Polizza e preventivamente autorizzata dalla Società, sono rimborsate previa presentazione di validi giustificativi (fatture, ricevute fiscali).
11. I massimali e i limiti di esposizione della Polizza devono essere riportati nelle condizioni di assicurazione oppure in un documento allegato alla Polizza, definito quadro sinottico.
12. La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all'effettuazione delle prestazioni assicurative comprese quelle di assistenza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
13. In caso di prestazioni assicurative non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto all'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile
14. La Società deve rinunciare al recesso in caso di sinistro.
15. In caso di qualsiasi controversia in merito all'esecuzione del contratto si stabilisce che, in via esclusiva, il foro competente dovrà essere quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente/beneficiario/assicurato, dovendosi comunque tenere conto degli artt. 6 RD 30 ottobre 1933 n. 1611 e 14 , ultimo comma bis D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (foro dello Stato per le istituzioni scolastiche statali).
16. In ottemperanza alla Circolare Ministeriale 2170 del 30/05/96, relativamente alla Responsabilità Civile, la qualità di "Soggetto Assicurato" deve spettare, non solo a favore degli Studenti e degli Operatori Scolastici dell'Istituto, ma anche all'Amministrazione Scolastica (MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, compresi gli uffici territoriali: l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna e l'Ufficio X / Ambito Territoriale Provinciale di Ferrara).
17. Gli studenti, il personale docente di ruolo e non di ruolo, il personale ATA (amministrativo/tecnico/ausiliario), il personale direttivo, i genitori membri di diritto degli organi collegiali (previsti dal DPR n. 416 del 31 maggio 1974), relativamente alla Responsabilità Civile, dovranno essere considerati terzi tra di loro.
18. La polizza, per gli Assicurati, deve essere valida in itinere, anche nel caso in cui non vi sia responsabilità dell'Istituto.
19. In relazione alla garanzie richieste, gli indennizzi devono essere corrisposti al 100%, almeno fino all'età di 80 anni.
20. La polizza può essere sospesa in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, salvo che l'Assicurato venga sorpreso mentre vi si trova dallo scoppio delle ostilità, nel qual caso le garanzie contrattuali sono sospese al termine del quattordicesimo giorno.

RESPONSABILITA' CIVILE

1. RESPONSABILITA' CIVILE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Istituto, compresi gli studenti e il personale scolastico, il MIUR, l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, l'Ufficio X - Ambito Territoriale Provinciale di Ferrara, di quanto essa sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per fatto del personale docente e non docente e degli studenti dell'Istituto, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. Inoltre:

- la polizza deve coprire i sinistri avvenuti durante il periodo di validità del contratto anche se la causa degli stessi è da collocarsi in un periodo antecedente alla stipula (senza limiti di tempo) e il Contraente o l'Assicurato non erano a conoscenza della causa stessa.
- in presenza di una serie di eventi dannosi riconducibile ad una stessa tipologia di causa (danni in serie), in caso di recesso dal contratto da parte della Società, o se il contratto non sussiste più, la polizza deve essere valida sia durante la validità della garanzia assicurativa che dopo la cessazione del contratto.
- il massimale prestato dovrà essere unico per sinistro, illimitato per anno e senza sottolimiti per danni a persone, animali e cose.
- La polizza deve garantire i casi di colpa grave per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Istituto o all'Assicurato da fatto doloso, imperizia, negligenza ed imprudenza di persone delle quali debba rispondere.

La copertura delle garanzie previste per la Responsabilità Civile, oltre ad essere valida per tutti i soggetti elencati nella sezione "Figure assicurate", deve estesa anche per i danni involontariamente cagionati a terzi (morte, lesioni personali e danni a cose) da tutti gli Operatori Scolastici (DS e DSGA, insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, aiutanti del DS, personale ATA (non docente) di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato, di Enti locali o di altri Enti, nello svolgimento delle mansioni previste dal CCNL, dai Regolamenti interni, dal POF e tutte le attività, sia didattiche che amministrative, necessarie al funzionamento dell'Istituto. Inoltre dovrà essere estesa anche ai partecipanti di corsi serali, di corsi IFTS, EDA, CPIA di corsi di alfabetizzazione e di corsi 150 ore, dei progetti PON, POR, corsisti in genere ecc.

10

INFORTUNI

La Polizza Infortuni è prestata per le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni che gli Assicurati possono subire durante tutte le iniziative e/o attività organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate e/o deliberate dagli Organi dell'Istituto, in relazione sia all'attività scolastica che extra scolastica, parascolastica ed interscolastica, sia didattica che di altra natura, sia in sede che fuori sede, comprendente (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) tutte le attività di refezione/ricreazione svolte sia all'interno degli edifici scolastici che nell'area esterna recintata di pertinenza dell'Istituto, e tutte le attività di educazione fisica e ginnico/sportive svolte in palestra, in piscina e su campi sportivi in genere, anche all'esterno della sede scolastica, purché siano parti integranti del normale programma di studi o del Piano dell'Offerta Formativa, o che comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organi scolastici competenti.

Le garanzie della polizza Infortuni dovranno essere estese anche:

- a) al rischio in itinere, e precisamente: la copertura prestata si intende operante durante il tragitto da casa all'Istituto e viceversa, effettuato a piedi o con uso di mezzi di trasporto pubblici e/o privati, nei limiti di tempo, di un'ora prima dell'inizio delle lezioni ed un'ora dopo il termine delle lezioni nella stessa giornata. Inoltre non deve essere prevista alcuna limitazione, franchigia o scoperto.
- b) agli infortuni che l'Assicurato subisca in occasione di movimenti tellurici e da inondazioni/alluvioni, senza che sia prevista alcuna limitazione, franchigia o scoperto.
- c) agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero su voli di linee aeree, senza che sia prevista alcuna limitazione, franchigia o scoperto.

La copertura delle garanzie previste per gli Infortuni deve essere valida per tutti i soggetti elencati nella sezione "Figure assicurate".